CAMERA DEI DEPUTATI

N. **2343**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti

Presentata il 14 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è finalizzata alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti.

L'opportunità, se non la necessità, della istituzione di tale Commissione, ad avviso del presentatore della proposta di legge, era risultata evidente fin dalla XI legislatura, che tuttavia si concluse traumaticamente in modo anticipato all'inizio del 1994, così come la successiva XII legislatura nel 1996.

Nel corso della XIII legislatura, che durò cinque anni, più volte le Camere affrontarono l'esame di varie proposte e disegni di legge finalizzati allo stesso scopo, nel 1998, nel 1999 e nel 2000, senza che mai si sia raggiunto il completamento del loro *iter* con la definitiva approvazione parlamentare della legge istitutiva.

Nella fase iniziale di questa XIV legislatura l'opportunità, se non la necessità, dell'istituzione di tale Commissione si ripropone, sia per porre il Parlamento nelle condizioni di affrontare sotto questo profilo le drammatiche vicende degli ultimi decenni, sia, e a maggior ragione, per il riemergere della perdurante attualità del fenomeno.

La presente proposta di legge riproduce in gran parte il testo approvato dalla Camera e, successivamente, con alcune modifiche, dal Senato nella XIII legislatura, salvo alcune correzioni, rese necessarie dalla diversa fase parlamentare in cui si colloca questa iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione e compiti).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti, a livello centrale e periferico, tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti, a decorrere dall'anno 1974.

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti anche di provenienza estera, nonché degli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di reati contro la pubblica amministrazione connessi agli illeciti di cui al comma 1;

b) le cause, i caratteri, le forme e l'estensione degli illeciti arricchimenti connessi al rapporto tra sistema dei partiti e sistema economico-finanziario;

c) le ragioni che abbiano determinato eventuali incompletezze o lacune nell'azione della magistratura e degli organi ausiliari di essa;

d) l'estensione e la frequenza delle lesioni del principio di concorrenza nell'affidamento di opere, lavori o forniture di beni e servizi;

e) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dei bilanci e dello stato patrimoniale dei partiti politici, con l'indicazione dell'ammontare del rispettivo indebitamento.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di formulare proposte al fine di impedire il riprodursi del fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario nonché dell'illecito finanziamento dei partiti.

ART. 2.

(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

(Regolamento interno).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza.

ART. 4.

(Poteri).

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria.

3. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso

l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto, anche senza necessità che la domanda sia riproposta.

4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.

5. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, le indagini della Commissione non possono interferire con i procedimenti penali in corso, né possono essere dirette a sindacare gli atti della magistratura nell'accertamento delle responsabilità personali.

8. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 5.

(Segreto).

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta ovvero ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

(Funzionamento).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata e relazione conclusiva).

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Entro i due mesi successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Lire 500 = € 0,26

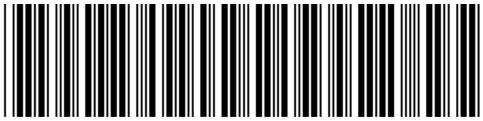

14PDL0021030